

Dott. Proc. GIACOMO PECORELLI

NOTATO.

TREVISO - Via Cornarotta, 17 Tel.

0422/547751 - Fax 0422/547725

RONDASÍK: Vle qene 181 : TRI:

R422/840444

Repertorio N. 69352

Raccolta N. 15441.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE

RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno venticinque del mese di luglio

25/7/2003

REGISTRATO A TREVISO IL 30/07/03

AL N. 5080 PUBB. ESATTI € 132,11

In-Roncade, in una stanza al piano primo dell'edificio sito in Via Roma n.

121

Avanti a me dottor Giacomo Pecorelli notaio in Treviso iscritto nel Colle-

gio Notarile di Treviso, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni fattavi dai

Comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparsi:

BUSTREO ROBERTO, nato a, il e residente a, Via

il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A." in forma abbreviata "A.S.I.

SPA" con sede in San Dona' di Piave (VE), Via Nazario Sauro n. 21,

iscritta presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 242454 R.E.A -
capitale sociale di Euro 2 986 000,00; Codice Fiscale e numero di iscrizione
del Registro delle Imprese: 00203920277;

a ciò autorizzato con Verbale di Assemblea Ordinaria in data 26.06.2003
che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", omes-
sane la lettura per dispensa datami dai Comparenti BORGIA FRANCESCO,
nato a, il, residente a, Via

il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società: "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE in forma abbreviata SILE
PIAVE S.P.A." con sede in Roncade (TV), Via Tiziano Vecellio n. 8,

iscritta presso la Camera di Commercio di Treviso al n. 222809 R.E.A.; ca-
pitale sociale di Euro 1.494.096,00; Codice Fiscale e numero di iscrizione
del Registro delle Imprese: 00282170265;

giusti poteri conferitigli con Verbale del Consiglio di Amministrazione del
15.04.2003 che in estratto si allega al presente atto sotto la lettera "B",
omessane la lettura per dispensa datami dai Comparenti;

CARNIEL FIORENZO nato a, il, residente a, Via Codice Fiscale...

il quale interviene oltre che in proprio anche nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società:

"SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE SRL." in sigla "S.I.S.P. S.R.L."

con sede in Codogno' fraz. Cimetta (TV), Via Petrarca n. 1/A, iscritta pres-
so la Camera di Commercio di Treviso al n. 222713 R.E.A.; capitale sociale
di Euro 4.111.800,00; Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro
delle Imprese: 02136980261;

giusti poteri conferitigli con Verbale del Consiglio di Amministrazione del

29.05.2003 che in estratto si allega al presente atto sotto la lettera "C",

omessane la lettura per dispensa datami dai Comparenti.

BABATO FERDINANDO, nato a, residente a, Via ..., Codice Fiscale...

CAPPELLAZZO GINO, nato a, residente a, Via ..., Codice Fiscale...

BONOTTO MARIO, nato a, residente a, Via ..., Codice Fiscale...

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali, qualifi-

che e poteri, io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra le società "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.", "AZIENDA

SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE in forma abbreviata SILE - PIAVE

S.P.A." e "SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L." è costituita ail

sensi degli artt. 2615 ter e 2472 c.c. una Società consortile a responsabilità

limitata denominata:

"Piave Servizi S.c.r.l."

Articolo 2

La sede della Società è fissata in San Dona' di Piave (VE), Via Nazario

Sauro n. 21.

Articolo 3:

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2012 (due

mila dodici)

Articolo 4

La società è regolata dallo Statuto che, previa lettura data da me ai Componenti,

si allega al presente atto sub "D".

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) suddivi-

so in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c. e viene sottoscritto come segue:

"AZIENDA SERVIZI INTEGRATA SPA", per Euro 12.900,00, pari al

43% del capitale sociale,

"AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE in forma abbreviata SILE

- PIAVE S.P.A.", per Euro 6.900,00, pari al 23% del capitale sociale;

"SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.", per Euro 10.200,00, pari al

34% del capitale sociale.

TOTALE Euro 30.000,00.

Si dà atto che di detto capitale sono stati versati i tre decimi come risulta

dalla ricevuta della Cassa di Risparmio di Venezia SpA, filiale di San Dona'

di Pieve in data 24.07.2003 qui esibitami dal Componente signor BU-

STREO ROBERTO..

Articolo 6

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di

n. 4 (quattro) componenti che vengono nominati, per il primo biennio e precisamente

in coincidenza con l'approvazione del bilancio del secondo esercizio, nelle persone dei signori:

CARNIEL FIORENZO, Presidente;

BABATO FERDINANDO, Consigliere;

CAPPELLAZZO GINO, Consigliere;

BONOTTO MARIO, Consigliere; i quali, presenti,
accettano la carica.

Gli amministratori signori CARNIEL FIORENZO, BABATO FERDINANDO,
CAPPELLAZZO GINO e BONOTTO MARIO chiedono, ai sensi dell'articolo 2383,
quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle
Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di
ineleggibilità e di decadenza previste dell'articolo 2382 del codice civile o da altre
norme di legge...

Delegano a espletare l'adempimento me Notaio.

Articolo 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.

Articolo 8

Ai sensi dell'art.2475 del C.C. i Componenti prevedono approssimativamente-
te l'importo globale delle spese per la costituzione a carico della Società nel
la somma di Euro 3.000,00.

Articolo 9

I componenti autorizzano, il nominato Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione a ritirare il deposito dei tre decimi rilasciando quietanza e discarica-
co e con esonero per l'Istituto Bancario da ogni responsabilità.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Com-
parenti, che da me interpellati lo hanno in tutto confermato.

Scritto parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e parte di mia
mano esso occupa pagine cinque e quanto della presente di due fogli resi legali.

F.to FERDINANDO BABATO

Eto: FRANCESCO BORGA

Fto: CARNIEL FIORENZO

E: ROBERTO BUSTREO

E.to: CAPPELLAZZO GINO

F.to: MARIO BONOTTO

E.to: GIACOMO PECORELLI L.S.

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.- Via N.Sauro,21 - San Donà di Piave - c.f. 00203920277 pag. 040/2002

Libro Verbali Assemblea

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ai

L'anno 2003 il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 18.00 presso la sede sociale si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2003, l'assemblea ordinaria della società Azienda Servizi Integrati S.p.a. per discutere e deliberare sul

seguito

.. ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

Allegato A

Repertorio 69352

Raccolta 15441

3. Approvazione degli atti fondamentali per la costituzione di "Piave Servizi
adempimenti conseguenti.

All'ora convenuta sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

BUSTREO ROBERTO, Presidente

SUMAN PIERGIOVANNI, Consigliere

REDIGOLO ANNALISA, Consigliere

FOGAGNOLO PAOLO, Consigliere

AMBROSIN ELVIO, Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci, i Signori:

VITO JACONO, Presidente

RENZO BORTOLUSSI, Sindaco

PIETRO COSTANTE MOSCA, Sindaco

Sono presenti i soci:

Nome e cognome	Comune rappresentato	Numero	Numero azioni rappresentante	Azioni rappresentate in percentuale
Giorgio Marin	Jesolo		28.100	28,10
Carlo Fantinello	Fossalta di Piave		2.470	2,47
Renzo Spessotto	Zenson di Piave		1.920	1,92
Pietro Cincotto	Musile di Piave		6.720	6,72
Alberto Argentoni	Eraclea		9.700	9,70
Loris Merli	Noventa di Piave		4.420	4,42
Ivone Zusso	Caorle		16.690	16,25
Rodolfo Viola	Ceggia		4.290	4,29
Franca Gottardi	Cessalto		2.280	4,16
Zulian Franco	Torre di Mosto		4.16.0	4,16

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.- Via N.Sauro,21 - San Donà di Piave-c.f. 00203920277

pag. 041 /2002 Libro Verbali Assemblea

per 80.310 azioni su 100.000.

Assume la presidenza il Sig. Roberto Bustreo.

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Barbara Zichichi, Responsabile dell'Ufficio Legale. Assiste il Direttore Generale, Dr. Ing. Ferdinando Babato.

Il presidente dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

3. Approvazione degli atti fondamentali per la costituzione di "Piave Servizi S.c.r.l." e adempimenti conseguenti.

Il Presidente riassume le tappe fondamentali che hanno portato alla proposta di costituzione della Piave Servizi S.c.r.l. e propone l'approvazione degli atti fondamentali della stessa: Atto costitutivo, Statuto e Regolamento.

Udita l'illustrazione del Presidente, dopo breve discussione, ad unanimità di voti favorevoli,

l'Assemblea dei soci

:

DELIBERA

1) di approvare la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Piave Servizi S.c.r.l." i cui soci fondatori sono A.S.I. S.p.a., Servizi Idrici Sinistra Piave, S.r.l.,

Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A., società che avrà sede in San Donà di Piave, Via

Nazario Sauro n. 21 ed un capitale sociale pari ad € 30,000 (Euro trentamila/00);

2) di dare atto che la quota detenuta da A.S.I. S.p.A. è pari ad euro 12.900 (euro

dodicimila novecento/00) ovvero il 43% dell'intero capitale sociale.

VIDIMAZIONE INIZIALE
REPERTORI

103793

NOTAIO A. BIANCHINI CAVILLO

AZIENDA SERVIZI INTEGRATA SpA- Via N.Sauro,21 - San Donà di Piave-c.f. 00203920277
pag. 048/2002 Libro Verbali Assemblea

3) di dare atto che lo schema degli atti fondamentali della società: atto costitutivo, Statuto "e Regolamento sono quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2003 e depositati agli atti aziendali;

4) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere l'atto costitutivo della società sopradetta.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20.40

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Barbara Zichichi

IL PRESIDENTE

Geom. Roberto Bustreo

Repertorio N. 64.349

Certifico io sottoscritto Dottor Giacomo Pecorelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso che, quanto qui in estratto riportato sopra n. quattro gli fotostatici è conforme a quanto trovasi scritto alle pagine n. 40, 41, 47, e 48 del Libro Verbali Assemblea della società "AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A" in forma abbreviata "A.S.I. S.P.A." con sede legale in San Donà di Piave(VE) Via Nazario Sauro n. 21, libro regolarmente tenuto, vidimato e bollato a' sensi di legge.

Treviso, li 25 (venticinque) luglio 2003 (duemilatre).

restante 95% per metà come dividendo ai Soci (per dare un preciso segnale di ritorno). e per l'altra metà impiegare per uno specifico progetto.

Alle ore 20.50 circa, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e il Segretario.

*

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Borga)

IL SEGRETARIO (Gino Cappellazzo)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15 aprile 2003

Addi 15 aprile 2003, alle ore 18.30 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Azienda Servizi. Pubblici SILE-PIAVE S.p.A." per discutere deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

10) Costituzione Società Consortile: sottoscrizione Convenzione ed atti conseguenti.

OMISSIS

13) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 18

dello Statuto sociale, il dott. Francesco Borga, nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il

quale constata fa constatare la presenza dell'organo

amministrativo nelle persone di esso Presidente e del Vice

Presidente rag. Renato Franco Marian, del p.i. Flavio

Marton, dell'arch. Mirco Conzon, assente giustificato il

sig. Roberto Calzavara; nonché del Collegio Sindacale nella

persona della rag. Elvira Alberti, membro effettivo,

assenti giustificati il dott. Marco Contessotto,

Presidente, ed il rag. Luigi Marigonda, membro effettivo.

Su espresso invito assiste alla riunione il Direttore

Generale della società ing. Gino Cappellazzo.

Dichiara pertanto valida la riunione così costituita,

regolarmente convocata dal Presidente a mezzo lettera

raccomandata del 7 aprile 2003, prot. n. 1936.

Viene chiamato a fungere da Segretario, per la redazione

del presente verbale, l'ing. Gino Cappellazzo, che accetta.

OMISSIS

10. Costituzione Società Consortile: sottoscrizione Convenzione ed atti conseguenti.

Introduce l'argomento il Presidente che ripercorre
ricorda tutte le fasi precedenti che hanno condotto alla.
decisione di addivenire alla costituzione di una società
consortile a responsabilità limitata, argomento che il
C.d.A. aveva già esaminato e discusso in precedenti
riunioni.

Dopo aver evidenziato che le bozze dei documenti societari
(Convenzione, Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento) sono

state rimesse a tutti i componenti del C.d.A.

Collegio Sindacale con lettera del 19 marzo 2003 prot.

1571, informa il Consiglio che in data 08 aprile 2003 i

Presidenti delle tre società partecipanti (A.S.I. S.p.A.,

S.I.S.P. S.r.l. e SILE-PIAVE S.p.A.) si sono incontrati per

sottoscrivere la Convenzione ed una lettera informativa da

indirizzare ai Sindaci dei 46 Comuni facenti parte del

bacino aggregato nel quale attualmente i tre soggetti

partecipanti erogano il Servizio idrico Integrato ad una

popolazione di circa 400.000 abitanti residenti che aumentano

a circa 700 - 800.000 mila nel periodo estivo (documenti in

atti).

Il Presidente evidenzia che è una iniziativa costruita fra

medie aziende, nata dal basso e sotto la sola previsione di

un condiviso piano industriale;

questo nuovo soggetto, aperto ad altri operatori medio-piccoli,

andrà a interessare e coprire circa l'8% della popolazione del

Veneto e si inserirà nel panorama delle utility companies in

maniera del tutto operativa.

La presentazione alla stampa avverrà il prossimo 28 aprile

a San Donà di Piave.

Dopo breve discussione e fornite le ulteriori delucidazioni, il CDA unanime

- prende atto della relazione del Presidente e approva la sottoscrizione della Convenzione fra le aziende A.S.I. S.p.A. (Azienda Servizi Idrici S.p.A.), S.I.S.P. S.r.l. (Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.) e SILE-PIAVE (Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A.); proseguire nell'iniziativa intrapresa per la one di una Società Consortile a responsabilità con un capitale sociale di 30.000 Euro suddiviso in quote di cui il 43 % sono acquisite da A.S.I. S.p.A., il 34 q da S.I.S.P. S.r.l. e il 23 % da Sile-Piave S.p.A.;
- autorizza e delega il Presidente a sottoscrivere gli atti fondamentali della costituenda società consortile quali l'Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale, il Regolamento ed eventuali altri per il buon funzionamento della società.

OMISSIS

Alle ore 20.00 circa, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Borga)

IL SEGRETARIO

(ing. Gino Cappellazzo)

Repertorio N. 69.350.

Certifico io sottoscritto Dottor Giacomo Pecorelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso che, quanto qui in estratto riportato sopra n. sei fogli fotostatici è conforme a quanto trovasi scritto alle pagine n. 49, 50, 70, 71, 72 e 81 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE in forma abbreviata SILE-PIAVE S.P.A" con sede legale in Roncade (TV) Via Tiziano Vecellio n. 8, libro regolarmente tenuto, vidimato e bollato a' sensi di legge.

Treviso, li 25 (venticinque) luglio 2003 (duemilatre).

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE s.r.l.
Via Petrarca 1/A - CODOGNE' - P.IVA
02136980261

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2003

L'anno duemilatre (2003) il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 14:30 presso la Sede sociale sita in Codognè - Via Petrarca, 1/A, a seguito di regolare convocazione mediante avviso recapitato a ciascun consigliere e sindaco, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata "Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l." per deliberare sul seguente

ordine del giorno

OMISSIS

Allegato "C"

Repertorio 69352

Raccolta 15441

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione, Sigg:

- CARNIEL Fiorenzo Presidente
- CAMERIN Mario Consigliere
- DAL CIN Pierina. Consigliere
- PANIGHEL Graziano Consigliere
- PUJATTI Elio Consigliere
- RUBERT Guido Consigliere

e per il Collegio Sindacale i Signori: De Martin dott. Luigi, Lorenzon Dott. Gianfranco e Bottari dott. Maurizio.

E' assente il Consigliere Sig. Sartor Vendemiano.

Assistono alla seduta il dott. ing. Mario Bonotto ed il dott. Osvaldo Zava.

OMISSIS

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE s.r.l.
Via Petrarca, 1/A – CODOGNE' - P.IVA
02136980261

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvazione atti per la costituzione della società consortile denominata "Piave

Servizi s.c.r.l." Il Presidente ricorda l'iniziativa di dar vita ad una società consortile di servizi fra questa Società, l'A.S.I. spa di San Donà di Piave e la Sile-Piave spa di Roncade; la convenzione per la costituzione della nuova Società, denominata "Piave Servizi", è stata sottoscritta il 29 Aprile scorso; ora, dopo l'approvazione degli organi societari competenti, per la S.I.S.P. srl questo C.d.A., si procederà alla stipula notarile dell'atto costitutivo formale; la nuova Società, continua il Presidente che nella prima fase assumerà anche la Presidenza del C.d.A. di Piave-Servizi, nasce da una attenta valutazione dell'odierna situazione del settore e dalla considerazione che tante attività passeranno, più o meno rapidamente, sotto la gestione unica: si va da mansioni operative, alla gestione degli impianti, da realizzazioni di studi e ricerche ed acquisizioni e funzioni amministrative, non ultime bollette; in questa prima fase di avvio l'attività di funzionamento della nuova Società non comporterà alcun onere.

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE s.r.l.
Via Petrarca, 1/A - CODOGNE' - P.IVA
02136980261

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

C.d.A. all'unanimità approva la costituzione di una nuova Società Consortile di scopo a r.l. denominata "Piave Servizi" composta da A.S.I. spa di San Donà di Piave, Servizi Idrici Sinistra Piave srl di Codognè e Sile-Piave spa di Roncade, come da convenzione già stipulata in data 29 aprile 2003. Approva altresì lo schema di atto di costituzione, la convenzione, lo statuto ed il regolamento atti che pur non allegati al presente verbale vi si richiamano per costituirne parte integrante e sostanziale; delega altresì il Presidente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e ai conseguenti atti e adempimenti finalizzati alla definizione della procedura costitutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE (Dr. Ing. Carniel)

Repertorio N. 69351

Certifico io sottoscritto Dottor Giacomo Pecorelli, Notaio in Treviso, iscritto

-
presso il Collegio Notarile di Treviso che, quanto qui riportato sopra n. 3 fogli fotostatici è conforme a quanto trovasi scritto alle pagine n. 57, 62 e 63. del Libro adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società "SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L." con sede legale in Codogne' fraz. Cimetta (TV) Via Petrarca n. 1/a, libro regolarmente tenuto, vidimato e bollato a' sensi di legge.

Treviso, li 25 (venticinque) luglio 2003 (duemilatre).

Allegato "D" rep. 69.352 race. 15.441

STATUTO

Società Consortile a responsabilità limitata

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE -

OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA

ART. 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2472 C.C. una Società Consortile a responsabilità limitata, denominata:

"Piave Servizi S.c.r.l."

ART. 2-SEDE

1. La Società Consortile ha sede in San Dona' di Piave (VE) Via Nazario Sauro n. 21.

2. La Società Consortile, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte della Società Enti locali e persone giuridiche pubbliche e/o private.

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata

Allegato "D" rep. 69.352 race. 15.441

STATUTO

Società Consortile a responsabilità limitata

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE-

OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA

ART. 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2472 C.C. una Società Consortile a responsabilità limitata, denominata:

"Piave Servizi S.c.r.l."

ART. 2 – SEDE

1. La Società Consortile ha sede in San Dona' di Piave (VE) Via Nazario Sauro n. 21.

2. La Società Consortile, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

ART. 3-SOCI

1. Possono far parte della Società Enti locali e persone giuridiche pubbliche e/o private.

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge e si prefigge lo svolgimento dei servizi specificati nei commi successivi, del presente articolo, al fine di realizzare l'interesse della Società è quello dei soci consorziati.

2. L'attività della Società Consortile, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere svolta sia nei confronti dei consorziati, sia nei confronti di terzi.

3. La Società Consortile ha per oggetto la istituzione di una organizzazione comune che preveda:

la gestione unitaria dell'organizzazione operativa dei servizi inerenti il ciclo integrato delle acque come individuati nella legge 5/1/1994 n.36 e nella legge regionale 27/3/1998, n.5 o in altre leggi di settore.

Ogni altro servizio di interesse pubblico;

la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

la gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;

l'espletamento di servizi tecnici, amministrativi, meramente contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere.

4. La Società Consortile potrà inoltre:

assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, al fine di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c

effettuare:

a) ogni altra attività diretta a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati, siano ad essa affidati da soci pubblici e/o privati;

b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, ed Enti Pubblici privati/economici, le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

avviare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Province, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, stipulerà con essi convenzioni ed accordi di programma.

5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, ogni attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.

ART. 5-GESTIONE SOCIALE

1. La Società Consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci consorziati, provvederà sempre per conto ed interesse degli stessi, al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 6-DURATA

1. La durata della Società Consortile è fissata fino al 31/12/2012 (trentuno dicembre duemiladodici) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente la norma di legge.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge, ma in nessun caso inferiori a 1 (uno) Euro. Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di 1 (uno) Euro compresi nella sua quota

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Presidente del Consi

glio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti

Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile.

5. Il capitale sociale è detenuto inizialmente dai soci fondatori; essi possono modificare la loro partecipazione al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci; nel qual caso la loro singola partecipazione non può mai essere complessivamente inferiore al 60% (sessanta per cento) della partecipazione iniziale, fatto salvo che la partecipazione non sia acquistata da Enti locali territoriali allorché esplicano attività a rilevanza imprenditoriale, e/o società dai medesimi partecipati.

6. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione

ART. 8 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e sono trasferibili a titolo oneroso a norma di legge

2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

3. Il socio che intende cedere a terzi, tutte o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione del valore della quota che

intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata, alla Società la quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione di quota a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci, da almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di ricezione della comunicazione del socio venditore, allegando nel contempo la

comunicazione del socio che intende cedere la propria quota o parte della stessa..

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone co-

municazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni

dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società.

5. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, la porzione di quota di eventuale loro spettanza e rimasta invenduta, potrà, previa comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del socio cedente, essere acquistata dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali, seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà completamente libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato il presente articolo ed in particolare l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, sal-

vo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, in proporzione alle rispettive par-

Attenzioni sociali.

7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione dell'offerta di opzione.

ART. 9-VALUTAZIONE DELLE QUOTE

1. Il valore della quota nei casi di esclusione o di recesso, sarà rappresentato dall'equivalente in denaro della quota del patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, corrispondente alla percentuale di partecipazione della parte esclusa o receduta.

ART. 10-FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
- b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Istituti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o

dal settore pubblico e/o privato;

d) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.

3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuantii..

5. I versamenti sono richiesti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

6. I soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del Capitale Sociale, possono finanziare la Società con diritto alla restituzione delle somme.

TITOLO III°

ADEMPIMENTI DEL SOCI

ART. 11 - SOCLE MODALITA' DI ADESIONE

1. Alla Società Consortile potranno partecipare Imprese costituite come Società di capitali, Enti pubblici e privati ed Enti economici, nei limiti fissati da eventuali leggi speciali, osservate le norme del Codice Civile, dello Statuto e del Regolamento.

12. Fermo restando quanto previsto agli artt. 7 e 8, l'ammissione di nuovi so-

ci è comunque subordinata alle modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 36.

ART. 12- PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. Lo status di socio si perde quando siano venuti meno in capo ad esso requisiti necessari per la partecipazione alla Società Consortile, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 24.

2. Costituiscono cause di scioglimento del rapporto limitatamente al socio:

- la cessazione dell'attività sociale da parte del socio;

- il sostanziale e radicale mutamento dell'attività o della compagine sociale;

- le deliberazioni di scioglimento e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge;

- l'assoggettamento alle procedure concorsuali e fallimentari;

- la perdita delle iscrizioni e/o autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività individuate nell'oggetto sociale;

- il reiterato inadempimento alle obbligazioni inerenti e conseguenti la partecipazione alla Società Consortile.

ART. 13 - RECESSO...

1. I soci possono recedere dalla Società Consortile verificandosi anche solo una delle seguenti ipotesi:

- trasferimento della sede sociale all'estero;

- trasformazione della Società Consortile;

- cambiamento radicale dell'oggetto sociale;

- concorde volontà dei soci, qualora consentito dalla legge.

2. Il recesso di un socio comporta l'accrescimento proporzionale della quo-

ta a quella degli altri soci ai sensi dell'art. 2609 C.C. Esso avrà decorrenza trascorso un anno dalla richiesta, fermo il dettato del successivo art. 15.

ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea straordinaria dei soci nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computando le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso..

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art.37 che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.

4. L'Assemblea straordinaria dei soci deliberare definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.

5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci.

6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2609 del Codice Civile...

ART. 15 - ULTERIORI EFFETTI DELLA PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO, DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE

1. Il socio che abbia perso i requisiti per lo status, sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società Consortile, che risultino pendenti al momento della comunicazione alla Società

stessa della dichiarazione di perdita dei requisiti per lo status, della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.

2. A far data dalla perdita dello status di socio, dalla efficacia del recesso o dell'esclusione, i soci non più tali, receduti od esclusi non potranno più frui

re di alcuno dei servizi e delle prestazioni della Società Consortile alle condizioni che la stessa riserva ai soci, fatta salva l'esecuzione dei contratti in corso.

3. Limitatamente ai casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso; negli altri casi il socio cedente avrà a suo carico metà delle spese.

ART. 16-OBBLIGHI

1. Ciascun socio consorziato si obbliga:

- a mettere a disposizione della Società Consortile con le modalità stabilite con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio medesimo: le conoscenze tecniche, economiche e finanziarie; le capacità professionali; le risorse in attrezzature, mezzi, tecniche, tecnologie ed impianti, necessarie per l'esecuzione delle attività sociali previa adeguata remunerazione; a comunicare alla Società Consortile mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che comporti il venir meno dei requisiti per la conservazione dello status di socio, o possa comportare la sua esclusione dalla Società Consortile, entro quindici giorni dal suo verificarsi; a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società Consortile e non sia di pubblico dominio;
- a rispettare il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 36.

ART. 17 – PRESTAZIONI:

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci in conformità a

E

quanto stabilito anche dal Regolamento di cui all'art. 36 la disponibilità per

la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi occorrenti alla realizzazione

dell'oggetto sociale, anche non in proporzione al capitale sociale.

2. I soci sono obbligati a rimborsare alla Società Consortile i costi delle pre-

stazioni da questa eseguite nel loro interesse, versando gli importi determi-

nati nei modi e condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18-SANZIONI

1. Nel caso di persistente inosservanza degli obblighi consortili, il Consiglio

di Amministrazione potrà stabilire sanzioni a carico del socio inadempiente

tenuto conto del valore delle prestazioni inadempite e fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, e quanto previsto agli artt.12 e 13.

TITOLO IV°

ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

ART. 19- ORGANI

1. Sono Organi della Società Consortile:

- l'Assemblea

- il Consiglio di Amministrazione

- il Collegio Sindacale, qualora nominato.

ART. 20-ASSEMBLEA

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al rappresentante Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. La convocazione dell'Assemblea è disposta dagli Amministratori, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 C.C., e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda il Collegio Sindacale, se nominato, o i suoi componenti nei casi previsti dalla legge

4. L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della Società Consortile. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi dalla predetta chiusura qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro il mese di settembre di ciascun anno al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio, sul piano economico-finanziario e sul budget, sui futuri programmi della So- cietà Consortile ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ART. 21-CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione osservate le disposizioni di legge, ed in particolare l'art. 2484 C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato nel libro soci. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.
2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica, nonché, se nominato, il Collegio Sindacale. In tale caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 22- INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti al libro

Soci e presentare l'avviso di ammissione inviato dalla Società.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art.

2372 C.C.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata a presiedere

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare il diritto di intervento alla stessa
- determinare il modo della votazione;
- regolare la disciplina della discussione.

5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non isocio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio

ART. 23- ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art.2364 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative: autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 500.000,00;

delibera sul progetto industriale, sul piano economico-finanziario, sul budget, sui piani di sviluppo;

delibera sull'emanazione del Regolamento e sulle eventuali integrazioni modifiche.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito, con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 24 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera sulle materie e clausole previste dal presente Statuto e dalle norme di legge ai sensi dell'art. 2486 C.C.

2. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

ART. 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette ove venga modificata la compagine sociale, compreso il Presidente, secondo le deliberazioni che l'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, determina nei limiti suddetti. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'Atto Costitutivo.

2. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea a norma dello Statuto.

3. Agli Amministratori spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea,

ART. 26-CARICHE SOCIALI

1. Gli Amministratori durano in carica tre anni o per il diverso periodo stabilito dall'assemblea in sede di nomina con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

2. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme del Codice Civile.

ART.27-POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Consortile, ad eccezione dei poteri delegati, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno dei suoi membri, stabilendone poteri e deleghe.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, se ritenuto utile allo svolgimento dell'attività, un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attività degli Organi societari.

ART. 28 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società Consortile, sia altrove, purché in Italia.
2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dall'Amministratore delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se nominato il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2405 C.C.
4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati i membri del Collegio Sindacale.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza e/o impedimento dall'Amministratore delegato.
7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

ART. 29 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede

la presenza dei 3/4 degli Amministratori in carica.

2. Ogni consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione

che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione, purché il Consiglio sia composto da più di due

membri.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 3/4 dei voti dei presenti.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero altro soggetto an

che estraneo al Consiglio stesso.

ART. 30-FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La firma e la rappresentanza in nome e per conto della Società Consortile sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o nel caso di sua assenza o impedimento, all'Amministratore delegato il quale co-

munque avrà la rappresentanza legale e negoziale nei limiti dei poteri delegati

2. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di

assenza o impedimento all'Amministratore delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società Consortile e/o terzi, come di revocare.

3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.

ART. 31-DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società Consortile, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico; le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e pre individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

ART. 32- COLLEGIO SINDACALE

1. Verificandosi i presupposti di legge o per la volontà dell'Assemblea, la Società Consortile è controllata da un Collegio Sindacale.
2. Il Collegio Sindacale ove nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti all'elenco dei revisori contabili; essi sono nominati dall'Assemblea la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo, la qualifica di Presidente.
3. Sindaci durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili; hanno le attribuzioni fissate dalla legge.
4. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto

TITOLO V°

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 33- ESERCIZIO SOCIALE

- L. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre
- li ogni anno

ART. 34 BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO

-

DELLE PERDITE

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2423 C.C. e segg., da sottoporre all'Assemblea en-

ro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti e compatibilmente

con la natura consortile della Società, dedotto comunque il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

Gli eventuali utili residui potranno essere destinati alternativamente, ai soci come ristorno commisurato alle operazioni svolte tra Società e soci ed anche in parte secondo criteri di restituzione diversi purché compatibili con enorme che disciplinano la Società Consortile o a riserva straordinaria.

In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C.

TITOLO VI°

NORME FINALI

ART. 35-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società Consortile si scioglie nei casi di cui all'art. 2448 del C.C.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, poteri e i compensi

ART. 36-REGOLAMENTO

1. La delibera di adozione del regolamento va assunta entro 60 giorni dalla iscrizione della Società Consortile nel Registro Imprese, dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole del 70% del capitale sociale presente, allo scopo di disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la Società Consortile.
2. Regolamento disciplinerà le modalità di organizzazione dei servizi della Società Consortile, i criteri di ripartizione delle attività tra i soci, i criteri di remunerazione degli stessi nonché i criteri di affidamento delle prestazioni, attività e/o servizi da prestarsi dai soci consorziati che li gestiranno con piena autonomia gestionale, utilizzando le strutture a loro disposizione previo riconoscimento del corrispettivo pattuito.
3. Il Regolamento stabilirà inoltre i criteri di determinazione degli eventuali corrispettivi cui la Società Consortile avrà diritto per l'attività svolta a favore dei soci consorziati.
4. Disciplinerà altresì i criteri di riparto e ripiano degli eventuali costi della Società Consortile.
5. Il Regolamento è vincolante per tutti i soci.

ART. 37- FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

ART. 38-ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

ART. 39-DISPOSIZIONI GENERALI

1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società Consortile e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

ART. 40 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società Consortile è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale:

F.to: FERDINANDO BABATO

F.to: FRANCESCO BORGA.

E.to: CARNIEL FIORENZO

F.to: ROBERTO BUSTREO

F.to: CAPPELLAZZO GINO

F.to: MARIO BONOTTO

F.to: GIACOMO PECORELLI L.S.

